



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 25-06-2019

OGGETTO: D.Lgs. 81/2008 - Individuazione della figura del datore di lavoro.

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di giugno alle ore 19:00, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	P
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	P
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
 il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSE:

CONSIDERATO che attualmente risulta essere Datore di Lavoro per il Comune di Castel di Lama l'Ing. Tommaso Cavezzi, che dal 01/02/2019 non ricopre più il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina del "Datore di Lavoro" del Comune di Castel di Lama ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RILEVATO che nelle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei solo casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenuto conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività e sia dotato di autonomi poteri gestionali e decisionali di spesa;

VISTI gli artt. 16, 17 e 18 del succitato Decreto legislativo i quali definiscono rispettivamente i criteri di delega di funzioni da parte del datore di lavoro, le attività non delegabili da parte del datore di lavoro ed i compiti del datore di lavoro e dei dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

PRESO ATTO dell'art. 16 del Decreto legislativo n. 81/2008 a tenore del quale: "La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

TENUTO CONTO che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

VISTA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 3/96 del 17/12/1996 che ha rilevato, relativamente agli Enti che non dispongono nel loro organico di figure dirigenziali, che dette competenze sono correttamente affidate alle figure massime apicali previste che si identificano nei responsabili dei Servizi dell'Ente, fermo restando le diverse e specifiche funzioni del segretario comunale;

CONSIDERATO che, per le considerazioni sopra esposte, la figura del datore di lavoro non può essere individuata nel Sindaco del Comune, in quanto lo stesso non ha competenze tecnico gestionali;

DATO ATTO che la struttura organizzativa dell'ente risulta articolata nei seguenti settori:

Area **Amministrativa**,

Area **Tecnica**,

Area **Economico – Finanziaria**,

Area **Vigilanza**,

Area **Socio – Assistenziale**, che operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi di governo e con assunzione diretta di responsabilità di raggiungimento di obiettivi e risultati;

CONSIDERATO che l'individuazione dei datori di lavoro non può prescindere dall'articolazione organizzativa dell'Ente;

Che, in ossequio al principio di prossimità, in base al quale il datore di lavoro deve avere cognizione la più diretta possibile con l'ambiente di lavoro, si ritiene di dover individuare più datori di lavoro, uno per ogni unità organizzativa avente autonomia gestionale e di spesa;

RITENUTO dover procedere alla individuazione dei “Datori di lavoro” del Comune di Castel di Lama, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, prevedendo più datori di lavoro, uno per ogni unità organizzativa (Area) formalmente istituita all'interno dell'ente;

Che, comunque, al fine di evitare una possibile commistione di azioni non coordinate o duplicazioni di spesa ed attività non concertate, gli stessi opereranno sotto il coordinamento Responsabile Area Tecnica, al quale competerà:

- coordinare l'azione dei singoli datori di lavoro;
- curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando le scadenze, modalità operative, etc..;
- provvedere alla Individuazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- curare il raccordo tra tutti i datori di lavoro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente (MC), nonché con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con tutti gli organi extra comunali in materia di sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. **di nominare**, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, in qualità di “Datore di Lavoro del Comune di Castel di Lama”, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, più datori di lavoro, uno per ogni unità organizzativa formalmente istituita all’interno dell’ente;

3. **Di dare atto** che, così come esposto nella parte narrativa, viene attribuito al Responsabile Area Tecnica, il coordinamento dei datori di lavoro, al quale competerà:

- coordinare l’azione dei singoli datori di lavoro;
- curare la sollecitazione, nei confronti dei datori di lavoro, di adempimenti vari, evidenziando le scadenze, modalità operative, etc..;
- provvedere alla Individuazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- curare il raccordo tra tutti i datori di lavoro con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente (MC), nonché con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con tutti gli organi extra comunali in materia di sicurezza;

4. **Di individuare** nelle figure dei Responsabili di Area, pro tempore, i datori di lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.:

5. **di avvalersi**, in considerazione della mancanza di figure specialistiche all’interno del Comune di Castel di Lama, di professionalità esterne, affidando a terzi in possesso di adeguate professionalità, l’incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e di medico Competente per l’espletamento dei relativi adempimenti previsti dalla richiamata normativa di legge;

6. **di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo Pretorio é iniziata in data 10-07-2019

Certificato di eseguita pubblicazione

N.811 del Reg.

La presente deliberazione:

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità ;

é stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n.9813 del 10-07-2019

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 10-07-2019 al 25-07-2019 e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Addi

Addi 10-07-2019

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addi 10-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
